



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO
IN MATERIA DI INTERVALLO PER PAUSA**

PREMESSE

a) Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in materia di orario di lavoro e di intervallo per pausa e in particolare:

- l'accordo decentrato del 16 luglio 1992 che, all'art.1, prevede che il dipendente, dopo sei ore di lavoro, abbia diritto a fruire di una pausa non inferiore a 30 minuti.
- Il D.Lgs. n. 66/2003, integrato e modificato dal D.Lgs 213/2004, che ha recepito la direttiva comunitaria n.93/104/CE in materia di orario di lavoro e in particolare l'art. 8;
- l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.01.05 (che ha modificato e ha aggiunto rispettivamente i commi 7 e 8 all'art. 25 del CCNL del 9.08.00) che prevede che: *“qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.....In difetto di disciplina collettiva integrativa, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come previsto dal D. Lgs n. 66 del 2003”*;
- la recente Circolare interpretativa del Ministero del lavoro del 3 marzo 2005, n. 8, che riconosce la natura inderogabile del diritto a fruire della pausa nella misura stabilita dai contratti collettivi, con una precisa finalità di protezione della salute dei lavoratori.

b) Considerato l'obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare il benessere e l'integrità psico-fisica del lavoratore;

c) valutata la necessità di rivedere l'accordo decentrato del 16 luglio 2002 nelle parti disciplinanti l'intervallo per pausa, coerentemente alla finalità di tutela della salute dei dipendenti dell'Ateneo.

LE PARTI CONCORDANO

di sottoscrivere l'accordo di seguito specificato in materia di pausa per intervallo.

Articolo 1 – Intervallo per pausa

1. Se l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di 6 ore continuative:
 - a) il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, finalizzato eventualmente alla consumazione del pasto, di durata minima di 10 minuti e massima di 60 minuti;
 - b) la pausa può essere fruita anche sul posto di lavoro;
 - c) tale pausa deve svolgersi di norma nella fascia oraria che va dalle ore 12.30 alle ore 14.30. In ogni caso la fruizione della pausa deve contemperare le esigenze personali del lavoratore con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.

Se l'orario di lavoro giornaliero non eccede il limite di 6 ore, qualora il dipendente debba trattenersi occasionalmente ed eccezionalmente in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro, non ha obbligo di effettuare la pausa, con relativa decurtazione, purché la durata della prestazione lavorativa complessiva giornaliera non superi le 6 ore e 15 minuti.

2. La pausa di cui al comma 1 non è retribuita, non è computata come orario di lavoro e deve essere obbligatoriamente registrata, anche se consumata sul posto di lavoro, utilizzando il badge.

3. La mancata timbratura della pausa è giustificabile unicamente in situazioni eccezionali e ampiamente motivate; in ogni caso la circostanza dovrà essere comunicata al Responsabile ai fini della regolarizzazione. Le regolarizzazioni verranno monitorate anche allo scopo di valutare opportuni interventi.

Articolo 2 – Abrogazioni e decorrenza

1. Le disposizioni contenute nell'accordo decentrato del 16 luglio 1992 che fanno esplicito riferimento all'intervallo per pausa e incompatibili con il presente accordo, cessano di avere efficacia dalla data di definitiva sottoscrizione dello stesso.
2. Il presente accordo decorre dal 1 ottobre 2006.

Dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione a verbale n.1

L'Amministrazione dichiara che, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente accordo, predisporrà ed attuerà tutti gli opportuni e necessari controlli, anche con verifiche dirette sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

Dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione a verbale n.2

L'Amministrazione si impegna, dopo un congruo periodo di tempo, a fornire alle Parti sindacali l'esito in termini aggregati dei controlli effettuati.

Le parti presa visione del testo dell'accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.

La **Delegazione di Parte pubblica** costituita nelle persone di:

Delegato del Rettore Prof. Sandro Mainardi _____

Direttore Amministrativo Dott.ssa Ines Fabbro _____

e

la **Delegazione di Parte sindacale** costituita nelle persone di:

Delegato di FLC CGIL Sig. Davide Valente _____

Delegato CISL Università Dott. Maurizio Turchi _____

Delegato UIL - PA Sig. Dante Berti _____

Delegato CSA di CISAL Università Dott. Riccardo Marini _____

Componenti R.S.U.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bologna, 26 settembre 2006

Il Segretario
(dott.ssa Nadia Paglione)